

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2763

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACIS, VIOLANTE, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI,  
CIOCCI, CURCIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LAN-  
FRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

*Presentata il 3 aprile 1985*

### Modifiche al codice di procedura civile

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La durata media di una causa civile è di otto-dieci anni. È la conseguenza più grave e vistosa della crisi del processo civile ed è altresì sintomo di una situazione di generale paralisi affidata ormai alla buona volontà degli operatori.

Le cause molteplici e più volte analizzate sono riconducibili a diversi ordini di problemi.

Il modello di procedimento proposto dal codice vigente non risponde più alle esigenze attuali, all'intensità e qualità dei rapporti economici e sociali. Tra il periodo compreso dal 21 aprile 1942 — data di entrata in vigore del vigente codice di procedura civile — ed il 14 luglio 1950 — data della novella legislativa che modificò e snaturò le innovazioni più significative dello stesso codice — ed i nostri giorni corre un'epoca, non tanto per il tempo trascorso quanto per i cam-

biamenti che hanno visto la trasformazione dell'Italia in un paese industriale moderno.

Occorre pensare a un nuovo modello di processo. L'unica modifica organica del codice vigente intervenuta nel decennio passato, sul rito del lavoro, era ispirata dalla volontà di creare un nuovo procedimento caratterizzato da oralità, concentrazione, economicità e ampliamento dei poteri del giudice.

Anche questa riforma, sulla quale può complessivamente esprimersi fino ad oggi un giudizio positivo, rischia di essere sempre più pesantemente condizionata dalla situazione di scompenso delle strutture giudiziarie.

Vi sono sedi giudiziarie il cui carico di lavoro non giustifica la presenza di un magistrato, mentre altre sono oberate da una pendenza di cause che non possono essere definite in tempi ragionevoli. Da

qui l'irrazionale distribuzione dei magistrati che si somma all'insufficienza del personale di cancelleria ed ausiliario e alla mancata introduzione delle moderne tecniche di meccanizzazione per la registrazione delle attività giudiziarie.

Vi è inoltre da chiedersi se non vi siano delle materie, si pensi ad esempio al contenzioso per i danni alle cose derivanti dalla circolazione stradale, che potrebbero trovare definizione attraverso procedure extra-giurisdizionali.

Si avverte sempre di più l'esigenza di una riforma del codice di procedura civile e di misure di rafforzamento e modernizzazione degli apparati e delle strutture giudiziarie.

Tuttavia le difficoltà che si incontrerebbero per realizzare un progetto di generale riforma, come dimostra l'esperienza della legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, sarebbero tali da allungare oltre misura i tempi dell'intervento. Si correrebbe lo stesso rischio dell'ammalato che, in attesa della cura risolutiva da parte del suo medico, peggiora giorno per giorno fino al limite estremo.

Sono invece necessarie misure urgenti pure scontando le conseguenze derivanti da interventi frammentari e parziali. Semmai si deve operare in maniera tale da configurare gli interventi quali anticipazioni di una generale riforma.

La presente proposta di legge persegue due obiettivi minimi e tuttavia tali da incidere positivamente nella situazione attuale. In primo luogo si vuol disincentivare l'interesse al processo di chi, sapendo di aver torto, in tutto o in parte, resiste al giudizio solo facendo affidamento sulla durata del processo. In secondo luogo si propone l'introduzione di correttivi diretti ad impedire l'abuso di strumenti processuali e l'utilizzazione delle deficienze strutturali a scopi esclusivamente dilatori.

Il primo obiettivo viene perseguito anzitutto con la rideterminazione del tasso degli interessi legali che nell'attuale misura del 5 per cento costituisce un incentivo alla litigiosità. Non vi è alcuna ragio-

ne, se non di ordine morale, per cui il debitore debba adempiere puntualmente alla propria obbligazione. Per questo motivo prospera una fiorente economia del pagamento ritardato che favorisce il sorgere di attività para o extra legali ovvero speculazioni di notevoli proporzioni come quelle che si verificano nel campo della responsabilità derivante dalla circolazione stradale.

Con l'articolo 1 il tasso legale viene equilibrato al tasso ufficiale di sconto ristabilendo il criterio che fu alla base della scelta della misura del 5 per cento. L'indicazione del tasso ufficiale di sconto ha il vantaggio, rispetto ad altre proposte, di ancorare il tasso legale a un parametro che non abbisogna di aggiornamenti e che, essendo superiore al tasso di inflazione, è tale da scoraggiare le resistenze defatigatorie.

L'articolo 2 attribuisce al giudice istruttore il potere di disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate e di quelle per le quali si ritiene già raggiunta la prova.

L'articolo 9 prevede l'esecutorietà delle sentenze di primo grado analogamente a quanto previsto dal rito del lavoro per le sentenze a favore del lavoratore. L'esecutorietà può essere sospesa prevedendosi l'esplicito richiamo delle disposizioni che consentono tale rimedio nei casi in cui è già oggi prevista l'esecuzione provvisoria delle sentenze.

L'articolo 13 della proposta di legge disciplina e coordina le norme relative alla sospensione dell'esecuzione.

Il secondo gruppo di norme incide in maniera diretta sulla struttura del processo.

Con l'articolo 5 si prevede la comparizione personale delle parti alla prima udienza di trattazione per essere interrogate liberamente dal giudice. Viene esteso al processo ordinario una disposizione che si è rivelata estremamente utile nel processo del lavoro sia perché facilita la conciliazione delle parti, sia perché costituisce uno strumento assai importante per il formarsi del libero convincimento del giudice.

Gli articoli 6 e 12 ripristinano un sistema di preclusioni al fine di obbligare le parti ad indicare i mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi ed a fissare le rispettive domande alla prima udienza di trattazione. Soltanto quando ricorrano particolari motivi il giudice istruttore può autorizzare le parti a proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova. L'articolo 12 prevede una riscrittura del secondo comma dell'articolo 345 del codice vigente al fine di impedire l'ammissibilità nel processo di appello di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova. Si tratta come è noto di una norma modificata con la novella del 1950 che consente di svolgere davanti al giudice d'appello il vero processo, quello cioè nel quale vengono esibite tutte le prove accuratamente celate nel primo grado del giudizio, dove le parti cercano di non scoprire le carte di cui dispongono.

L'articolo 3 ribadisce il principio dell'oralità e della concentrazione del processo. Solo in casi eccezionali, su concorde richiesta delle parti, il giudice può autorizzare la presentazione di comparse. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Se all'udienza fissata per la trattazione le parti non svolgono alcuna attività la causa è cancellata dal ruolo.

Se all'udienza fissata, la prova non viene espletata per fatto addebitabile alla parte istante, viene dichiarata la decadenza.

Gli articoli 10, 11 e 14 dettano norme in materia di impugnazione delle sentenze non definitive modificando le relative disposizioni del codice vigente. L'articolo 10 stabilisce che dette sentenze possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva. Gli articoli 11 e 14 stabiliscono che la parte che intende proporre impugnazione deve fare espressa riserva, dettando la rispettiva disciplina per l'ipotesi dell'appello e quella del ricorso per cassazione.

L'articolo 15 modifica il primo comma dell'articolo 367 stabilendo che il giudice davanti al quale pende la causa, nel caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, sospende il processo solo qualora ravvisi gravi motivi di fondatezza del ricorso stesso.

L'articolo 16 detta infine norme di coordinamento con la disciplina del processo del lavoro per effetto delle modifiche che si propone di introdurre.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Criterio per il calcolo degli interessi legali).*

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è equiparato al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo di maturazione ».

## ART. 2.

*(Provvedimenti interinali di condanna).*

Dopo l'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 178-bis. — *Ordinanze di condanna al pagamento di somme.* — Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato della istruttoria, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguualmente il giudice istruttore può, su istanza di parte, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Esse sono reclamabili al collegio a norma dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo dell'articolo 178 ».

## ART. 3.

*(Trattazione orale.*

*Divieto delle udienze di mero rinvio).*

Il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Solo in casi

eccezionali, su concorde richiesta delle parti, il giudice può autorizzare la comunicazione di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Se all'udienza fissata per la trattazione le parti non svolgono alcuna attività il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo seguente ».

#### ART. 4.

L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — *Mancata comparizione delle parti.* — Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Se l'attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ».

#### ART. 5.

*(Interrogatorio libero).*

Dopo l'articolo 182 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 182-bis. — *Interrogatorio libero delle parti.* — Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti.

La mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo può costituire argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, legittimato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa e dotato di potere di transigere e conciliare la controversia ».



## ART. 6.

*(Disciplina delle preclusioni).*

Dopo il primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Il giudice istruttore può autorizzare le parti a proporre altre eccezioni o chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti quando riconosca che sono rispondenti ai fini di giustizia ».

L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — *Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.* — Durante l'ulteriore corso del giudizio soltanto quando concorrono gravi motivi il giudice istruttore può autorizzare le parti a produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge ».

## ART. 7.

*(Decadenza dalla prova).*

Il secondo comma dell'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice provvede analogamente se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova e in ogni altro caso in cui la prova non ha inizio o non viene seguita per fatto addebitabile alla parte che ne ha fatto istanza ».

## ART. 8.

*(Costituzione del contumace.  
Provvedimenti interinali di condanna).*

Il terzo comma dell'articolo 293 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il contumace che si costituisce può ottenere nella prima udienza la caducazione dell'ordinanza contro di lui pronunciata a norma dell'articolo 178-bis, primo comma, contestandone il contenuto e può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte ».

ART. 9.

*(Abolizione dell'effetto sospensivo dell'appello).*

Gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile sono abrogati.

Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salve le disposizioni degli articoli 351, 373, 401 e 407 ».

ART. 10.

*(Abolizione dell'impugnabilità separata per le sentenze non definitive).*

Dopo il primo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279 possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva ».

ART. 11.

*(Riserva d'appello per le sentenze non definitive).*

L'articolo 340 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 340. — *Riserva d'appello contro le sentenze non definitive.* — L'appellabili-

tà delle sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279 è subordinata alla proposizione da parte del soccombente di espressa riserva entro il termine per appellare e, in ogni caso, entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa ».

#### ART. 12.

*(Restrizione dello jus novorum in appello).*

L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente;

« ART. 345. — *Domande ed eccezioni nuove.* — Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono dichiararsi inammissibili d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammesse nuove eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento, salvo che il collegio, anche d'ufficio, non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ».

#### ART. 13.

*(Sospensione dell'esecuzione).*

I primi due commi dell'articolo 351 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla sospensione dell'esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione ».

Il primo comma dell'articolo 357 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o la improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma ».

#### ART. 14.

*(Riserva di ricorso in cassazione  
per le sentenze non definitive).*

L'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 361. — *Riserva di ricorso contro le sentenze non definitive.* — La ricorribilità in cassazione delle sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279 è subordinata alla proposizione da parte del soccombente di espressa riserva entro il termine per ricorrere e, in ogni caso, entro la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa ».

#### ART. 15.

*(Disciplina della sospensione  
in caso di proposizione  
del regolamento di giurisdizione).*

Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile qualora ravvisi gravi motivi di fondatezza del ricorso stesso ».

## ART. 16.

*(Coordinamento della disciplina  
del processo del lavoro).*

Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente;

« Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice cerca di conciliare le parti, dopo averle liberamente interrogate a norma dell'articolo 182-*bis* ».

Il secondo ed il dodicesimo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile sono abrogati.

L'articolo 423 ed il primo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« All'esecuzione delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 si può procedere con la sola copia del dispositivo prima del deposito della sentenza ».

Il quarto comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila ».

Il secondo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Qualora ammetta nuove prove a norma del secondo comma dell'articolo 345, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza ».

L'articolo 447 del codice di procedura civile è abrogato.